



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA VENATORIA VOLONTARIA

Approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 56 del 25.09.2025

In vigore dal 16.10.2025



**PROVINCIA DI ASTI
Servizio Funzioni Regionali Riassegnate
Ufficio Caccia e Pesca**

**“REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA
VENATORIA VOLONTARIA”**

Approvato con D.C.P. n. 56 del 25/09/2025

**Art. 1
OGGETTO E FINALITA’**

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di coordinamento dell’azione di vigilanza venatoria sul territorio provinciale di cui al comma 7 dell’art. 27 della L.157/92 e all’art. 15 della D.G.R. nr. 60-8892 del 31/03/2003 ad oggetto: “Criteri per l’organizzazione e la gestione dei corsi di preparazione e aggiornamento delle Guardie Venatorie Volontarie”.
2. E’ oggetto di disciplina:
 - La pianificazione periodica dell’attività programmata;
 - La disponibilità minima annuale degli operatori di vigilanza;
 - I livelli di responsabilità ed i segni distintivi esterni;
 - L’etica comportamentale;
 - L’area disciplinare.

**Art. 2
NOMINA G.G.V.V.**

1. Valutate le esigente e le caratteristiche territoriali della Provincia di Asti, il numero massimo di G.G.V.V. nominate ed operanti è di 150 unità.
2. Le Associazioni hanno diritto di richiedere la nomina di G.G.V.V. purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge e s’impegnino, nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività di volontariato, anche ad osservare le disposizioni del presente regolamento e siano dotate di strutture idonee a garantire una razionale gestione operativa.

Art.3
REQUISITI PER LA NOMINA

1. La qualifica di Guardia Giurata in materia venatoria può essere attribuita, su richiesta, a coloro che abbiano partecipato ad un corso di preparazione con il conseguente superamento di un esame finale, ai sensi della normativa nazionale e regionale.

E' necessario inoltre:

- a) avere cittadinanza italiana o essere cittadino U.E. con residenza in Italia;
 - b) avere raggiunto la maggiore età (anni 18 ai sensi dell'art. 1 L.08/03/1975 nr. 39);
 - c) non aver superato i 70 anni di età;
 - d) essere almeno in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
 - e) Essere residenti in Regione Piemonte;
 - f) non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso per delitti ovvero per reati che possono avere in qualche modo attinenza con lo svolgimento delle funzioni di G.G.V.V.;
 - g) essere in possesso dei requisiti di cui alla D.G.R. 60-8892 del 31/03/2003;
 - h) essere in possesso dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V.V. accertata dal Servizio di Medicina Legale della A.S.L. in corso di validità secondo quanto previsto dall'art. 41 del D.P.R. 445/2000.
2. Successivamente alla nomina la Guardia Giurata deve prestare giuramento di rito come previsto dal R.D. 773/1931: la copia di tale giuramento dovrà essere trasmessa o consegnata al Servizio di Vigilanza Provinciale.
 3. Sono esonerate dal prestare il giuramento le Guardie Giurate già in possesso di nomina conseguita presso altre Province, Enti, ecc. alle quali venga riconosciuta la qualifica di Guardia Giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza anche in Provincia di Asti.
 4. L'attività di coordinamento operativo è affidata alla Vigilanza Faunistico Venatoria della Provincia secondo la legge.

Art.4
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO

1. Il rilascio del riconoscimento della nomina è subordinato alla presentazione d'istanza presso gli uffici preposti della provincia di Asti a mano o per mezzo di PEC.
2. Previa verifica dei requisiti indicati nel presente regolamento da parte dell'ufficio preposto con il coinvolgimento di questura e prefettura, il procedimento si conclude con una determina dirigenziale.

Art. 5
RINNOVO

1. La nomina di G.G.V.V. è soggetta a rinnovo biennale con scadenza fissata collettivamente il 31/12 fino al raggiungimento del 75esimo anno di età;

2. Il limite d'età per ottenere il rinnovo del decreto viene individuato in 80 anni e la scadenza della nomina corrisponde al 31/12 dell' anno di compimento;
3. Oltre il 75esimo anno di età fino al raggiungimento dell'80esimo anno, è richiesta annualmente la presentazione dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di G.G.V.V. accertata dal Servizio di medicina legale dell'ASL in corso di validità, come indicato nei requisiti per la nomina all'art 3 del presente regolamento.

Art. 6

VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DELLA BUONA CONDOTTA

1. La verifica della sussistenza dei requisiti per la conferma della nomina di G.G.V.V. demandata al responsabile del procedimento, viene effettuata sulla base delle segnalazioni eventualmente inoltrate dagli interessati o dalle associazioni di appartenenza, e sul riaccertamento del requisito della buona condotta.
2. Qualora invece venga accertata la perdita temporanea o permanente di almeno di uno dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio del riconoscimento è disposta la sospensione della nomina della qualifica di G.G.V.V.,
3. La Provincia si riserva, comunque ed in ogni tempo, qualora ne rilevi la necessità, ogni forma di accertamento sui comportamenti, dotati o meno di rilievo penale, che consentono di valutare il requisito della buona condotta delle G.G.V.V..
4. Il venir meno nel periodo di validità del riconoscimento del possesso di uno dei requisiti suddetti, deve essere immediatamente comunicato alla Provincia dall'interessato o dall'associazione di appartenenza non appena ne abbia avuto conoscenza.

Art. 7

DISPONIBILITA' MINIMA ANNUALE DEGLI OPERATORI DI VIGILANZA

1. Ciascuna G.G.V.V. deve garantire durante l'anno la disponibilità ad effettuare nr. 10 servizi effettivi da almeno 4 ore ciascuno coordinati e giustificati dalla Provincia, dei quali almeno il 50% deve essere riconducibile ad attività specifiche di vigilanza.
Le attività previste dal regolamento sono le seguenti:
 - × servizio di vigilanza venatoria - ambientale sul territorio, preferibilmente durante le giornate venabili utili;
 - × servizio per la conduzione delle battute di contenimento;
 - × servizio per censimenti;
 - × servizio per le operazioni di cattura;
 - × servizio per il supporto tecnico- logistico in attività specifiche richieste, coerenti con i compiti di istituto dell'ufficio caccia provinciale.

2. La Provincia, di concerto con i referenti di ogni associazione, di norma entro il mese di febbraio di ogni anno, predisponde un “Piano annuale di attività” nel quale sono individuate le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza. Al fine di garantire un’adeguata azione di coordinamento i referenti di ogni associazione predispongono, nel rispetto del piano annuale, un programma di vigilanza mensile che dovrà essere eseguito dalle Guardie Venatorie Volontarie, previo nulla osta dell’agente referente territorialmente
3. Ogni G.G.V.V. nell’ambito della propria attività di volontariato, dovrà obbligatoriamente comunicare, in anticipo a mezzo di redazione di appositi programmi di servizio vigilanza preventivi l’attività che intende svolgere per il mese successivo. Tale programma dovrà essere predisposto dall’associazione di appartenenza e comunicato all’Ufficio Provinciale Vigilanza Faunistico - Ambientale con congruo anticipo. Il programma dovrà prevedere le seguenti indicazioni:
 - × generalità delle Guardie impiegate;
 - × orario di servizio e tipologia;
 - × zona di servizio e autovettura utilizzata.
4. Ogni singola Guardia ha infine l’obbligo di compilare i fogli di servizio giornaliero i quali dovranno essere sottoscritti, conservati durante l’attività e successivamente consegnati a mano agli Agenti di Vigilanza Faunistico Ambientale o trasmessi via mail all’indirizzo vigilanza.caccia@provincia.asti.it. Gli stessi, dovranno essere successivamente consegnati all’Associazione di appartenenza entro il mese successivo. La modulistica all’espletamento dei vari servizi è predisposta dalla Provincia ed approvata dal Dirigente del competente Servizio.
5. L’Associazione ha l’obbligo di tenere e conservare gli eventuali programmi e fogli di servizio per almeno due anni.

Art. 8 DIVISA

Le Guardie Venatorie Volontarie durante il servizio devono indossare sempre la divisa, approvata secondo le disposizioni vigenti.

In mancanza dovranno temporaneamente indossare una pettorina che possa garantire un facile riconoscimento e sulla quale dovrà essere apposto, in maniera ben visibile, da ambo i lati, il distintivo dell’Associazione approvato dall’Ufficio Territoriale di Governo e la dicitura inherente alla tipologia di vigilanza a cui la Guardia Giurata Volontaria è preposta. Non sono autorizzate bande magnetiche, adesivi o altro, anche apposti sulle autovetture di servizio, riportanti il logo della Provincia, o in qualche modo riconducibili al Servizio di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Provincia.

Devono invece essere apposte sulle autovetture di servizio bande magnetiche, adesivi o altro riportanti la dicitura “Vigilanza Venatoria Volontaria”.

Art. 9 REFERENTE

Per una migliore gestione del servizio, determinata anche ad un preciso e proficuo rapporto del servizio G.G.V.V. con gli Organismi Istituzionali, ogni associazione deve

individuare un referente del servizio delle proprie G.G.V.V. Il nominativo dovrà essere comunicato al Servizio provinciale.

Art. 10

SOSPENSIONE O REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA NOMINA

1. La perdita temporanea di almeno uno dei requisiti previsti per il riconoscimento comporta la sospensione della qualifica di G.G.V.V..
2. La perdita definitiva di almeno uno dei requisiti necessari per il rilascio del riconoscimento comporta la revoca della qualifica stessa.
3. La sospensione della qualifica può essere disposta su richiesta motivata nel caso di impossibilità ad operare manifestata dalla G.G.V.V.. In questo caso, venendo a meno l'impedimento, la stessa G.G.V.V. su sua richiesta può essere reintegrata nelle sue funzioni.
4. Il competente Servizio provinciale qualora riceva segnalazioni inerenti irregolarità di qualsiasi genere o natura compiute dalle G.G.V.V. durante l'espletamento dei propri compiti, deve effettuare gli opportuni accertamenti e può disporre:
 - a) La sospensione della qualifica per un periodo fino ad un anno qualora vengano disattese le regole di comportamento di cui all'art 11 ed abbiano comportamenti non conformi a quanto disciplinato dalla normative in materia;
 - b) La revoca della qualifica qualora venga riscontrata la perdita di un requisito di cui all'art 3, qualora il soggetto non sia in grado di fornire la prestazione di attività minima richiesta di cui all'art 7 o qualora sia già stato oggetto di una sospensione (nell'arco di validità della qualifica).
5. Nel caso in cui la qualifica a G.G.V.V. sia scaduta da più di cinque anni, la stessa potrà essere nuovamente rilasciata dalla Provincia solo previa partecipazione da parte dell'interessato ad un corso di aggiornamento organizzato ai sensi dalle disposizioni vigenti.

Art. 11

CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE GUARDIE VOLONTARIE

1. Ogni Guardia Volontaria è tenuta all'osservanza di quanto disposto da Leggi e Regolamenti nazionali, regionali e provinciali. E' inoltre tenuta ad osservare le direttive e disposizioni ad essa impartite dal Responsabile del Servizio di Vigilanza.
2. Ogni Guardia Volontaria deve:
 - a) svolgere l'attività di vigilanza in pattuglia in numero almeno di 2, o in affiancamento ad un agente del Servizio di Vigilanza;
 - b) mantenere sempre un comportamento corretto ed obiettivo in ogni circostanza;

- c) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la divisa assegnata dall'associazione e/o nucleo di appartenenza con relativo contrassegno di identificazione, se questo non assegnato deve essere sempre identificabile;
- d) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- e) non detenere alcun tipo di arma durante le ore di servizio;
- f) redigere con cura i verbali di competenza sul luogo e nell'immediatezza del fatto, in presenza dell'interessato
- g) garantire l'inoltro immediato dei verbali al servizio di vigilanza faunistico-ambientale;
- h) segnalare agli agenti di vigilanza faunistico ambientale della Provincia di Asti ogni informazione raccolta che si ritenga utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza;
- i) compilare per esteso, con diligenza, il foglio di servizio giornaliero dove devono essere annotati con completezza i fatti salienti delle operazioni compiute;
- j) partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;
- k) alle G.G.V.V. è fatto espressamente divieto di esercitare l'attività venatoria e/o ittica durante lo svolgimento del servizio di vigilanza.

Art. 12 REGISTRO DELLE G.G.V.V.

1. Presso l'Ufficio Faunistico Venatorio della Provincia è istituito un apposito registro delle Guardie Volontarie suo quale verranno annotati i dati anagrafici, gli estremi dell'atto di nomina, l'associazione di appartenenza, i titoli ed i corsi di perfezionamento e/o di aggiornamento, il numero di giornate annue dedicate all'attività di volontariato, le eventuali sanzioni subite e l'autorizzazione alla pubblicazione dei propri dati sul sito istituzionale.
2. Il registro di cui al comma precedente viene tenuto costantemente aggiornato.
3. Le Associazioni di appartenenza delle G.G.V.V. stipulano apposite coperture assicurative relative agli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 AGGIORNAMENTO

Le G.G.V.V. sono tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento con test finale di apprendimento che verranno organizzati ai sensi delle disposizioni di legge.

Art. 14 NORME FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.